DISSERTAZIONE
TEOLOGICO-MORALE,

REGOLATRICE DEL MUTUO SECONDO LA DOTTRINA
DELLA CHIESA,

DEL PADRE

D. BIAGIO PANZUTI

DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE:

IN CONFUTAZIONE DELL' OPUSCOLO DEL CANONICO

FRANCESCO SAVERIO MUZJ,

INTITOLATO

OMONIA DANIZONICA,

OVVERO LA CONCORDANZA DELLE DISCORDANTI OPINIONI
SUL PRESTITO DELLA MONETA

NAPOLI
DAI TORCHI DI RAFFAELE MIRANDA
Vicoletto Gradini S. Nicandro n.° 25.

1843.

Vae, qui dicitis malum bonum... ponentes lucem tenebras
(Isaiae cap. 5. vers. 20.).

Multi Pseudo-prophetae surgent, et seducent multos
(Matth. cap. 24. vers. 11.).

Radix omnium malorum est cupiditas; quam quidam appetentes, erraverunt a fide
(Ep. 1. ad Tim. vers. 10.)

I. Mentre tutti i buoni fremevano per lo scandalo recato a' fedeli dall'Abbate Mastrofini colla sua Opera intitolata *Le Usure*, ecco sortire da' torchi d'Imola un libercolo, sostenitore anch'esso delle Usure: e poichè sotto un titolo apparentemente onesto, e dippiù purgandole da ogni macchia di colpa, e d'ingiustizia col mezzo tanto facile, quanto lo è il convenirle da principio col mutuatario (e chi no 'l fece, e fa degli usurai?), libercolo perciò a ben considerarla più pernizioso dell'Opera istessa del Mastrofini, perchè più efficace ad insinuare, e promuovere le Usure, tanto favorite, e care a quella iniqua passione, dinominata dall'Apostolo la radice funesta di tutti i mali, senza più ritenere dal praticarle o il rimorso del male, o l'obbligazione indispensabile di restituirle. È questo l'opuscolo dal Canonico Francesco Saverio Muzj, intitolato *Omonia Danizonica, ovvero la Concordanza delle discordanti opinioni sul prestito della moneta;* quasi la dottrina, che proscrive, e fulmina le usure, fosse una semplice, e mera opinione, e non già dottrina incontrastabile della Chiesa. Quindi all'esserci dato a leggere da rispettabile Personaggio, tanto fu volgerne con sorpresa

le pagine, quanto risolverci, ed impugnar la penna a confutarlo, onde per 'lo meno opporre qualche argine alla seduzione. Ecco lo scopo della Dissertazione, che ci facciamo a pubblicare; e poichè usura, e mutuo sono idee relative, dichiariamo prima di tutto, che intendasi per mutuo, onde intendasi precisamente, che intendasi per usura, e quindi grado grado inoltrarci al nostro argomento.

II. Intendesi dunque per *mutuo*, secondo che vien definito da tutti i Teologi: *Contractus, quo res usu consumptibilis ita traditur alteri, ut in eum dominium transferatur; cum obligatione post aliquod tempus restituendi eamdem, vel similem specie, ac bonitate.* Dal qual contratto pretendendosi lucro in forza del contratto istesso, cioè del mutuo, ecco l'*usura*; che perciò vien definita comunemente: *Lucrum ex mutuo praecise vi mutui.* Dicesi *praecise vi mutui*; poichè pretendendosi tal lucro, non già *vi mutui*, ma per titoli estrinseci al mutuo, tal lucro non è usura, come lucro, non già *vi mutui*, ma in forza di quel titolo estrinseco al mutuo.

Or da' Dottori non riconosconsi di tali titoli, che quattro; cioè 1.° il lucro cessante, ossia quello, che il mutuante venisse a perdere per cagione del mutuo, valutandone però soltanto la speranza, e dedotte le spese, e purchè il lucro non sia solo possibile, ma o pronto, o verisimile. 2.° il danno emergente, ossia quello, che provenisse al mutuante dal mutuo. 3.° il pericolo della sorte; pericolo però, che sia straordinario, e proveniente da altro, che dalla povertà del mutuatario, sì perchè questo sarebbe un pericolo ordinario; sì perchè altrimenti quanto più il mutuatario sarebbe povero, tanto più potrebbe aggravarsi d' interesse; il che sarebbe inumanità. 4.° finalmente la pena convenzionale; cioè, se il mutuatario, essendo elasso notabilmente il tempo, pe 'l quale ricevè il mutuo, e potendo renderlo, per sua colpa no 'l renda: pena inoltre, che deve esser proporzionata alla mora, al-

la colpa, ed al mutuo, e solo diretta a render puntuale il mutuatario; qual non sarebbe, se darebbesi il mutuo a breve tempo, dopo del quale si dovesse la pena (*Lig.Th. Mor. l. 3 n. 766*).

III. Or mancando alcuno di tali titoli estrinseci al mutuo, che che dippiù pattuiscasi oltre la sorte: *Auctarium ultra sortem*, come parla l' immortal Benedetto XIV. nella sua Enciclica *Vix pervenit*, egli è vietato da tutte le leggi; e Canonica cioè, e Divina, e Naturale istessa. E primieramente dalla Legge Canonica, siccome è chiaro da tutto il Capo *De usuris*; non che dalla Clementina *De usuris* §. *Sane*, ove: *Sane si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare praesumat, exercere usuras non esse peccatum, decernimus eum, velut haereticum, puniendum.* Tanto basti quanto alla Legge Canonica.

IV. Che sia poi proibito ancora dalla Legge Divina, è chiaro dal cap. 18. di Ezecchiele, che pronunzia similmente detestabile, ed indegno della vita eterna *uxorem proximi sui polluentem, ad idola levantem oculos suos, ad usuram dantem, et amplius accipientem.* Più dal Salmo 14, ove il Real Profeta, *Domine* (dice), *quis habitabit in tabernaculo tuo?.. Qui pecuniam suam non dedit ad usuram.* Sulle quali parole, *si benedictus* (scrive S. Ambrogio), *qui non dedit, sine dubio maledictus, qui ad usuram dedit* (*l. 4. de Tob. c. 15.*). Ove anche è da notarsi con S. Girolamo, che indistintamente, e senza eccettuarsi persone, a cui non fosse vietato di dare il denaro ad usura, *in cunctis generaliter foenus fieri vetavit* (*In Ps. 14.*). E finalmente dal c. 6 di S. Luca, ove Cristo fa sentire a tutti: *Mutuum date, nihil inde sperantes.* Sulle quali parole, *Dare mutuum* (scrive S. Tommaso nella 2. 2. qu. 78 art. 1. ad 4.) *non semper tenetur homo, et ideo quantum ad hoc ponitur inter consilia. Sed quod homo lucrum ex mutuo non quaerat, hoc cadit sub ratione praecepti.*

E qui che debba giudicarsi del nostro Canonico,

il quale fa passare nel §. 8. *pag.* 20. quel *nihil inde sperantes*, non già qual precetto, ma qual semplice consiglio, apprendasi dal prelodato Pontefice Benedetto XIV *l. 10. De Syn. c.* 4., ove scrive: *In Novo autem Testamento, Lucae 6., illis Christi verbis*: Mutuum date, nihil inde sperantes, *praeceptum tradi, seu verius naturalem legem iterum inculcari, nihil prorsus luori ex mutuo ab ullo, sive paupere, sive divite exigendi, non solum docet D. Thomas 2. 2. qu.* 78. *art. 1. ad 4., sed concors fuit Conciliorum, Patrum, Summorumque Pontificum sententia, praecipue Urbani III.* in C. Consuluit De usuris, *qui praefati textus auctoritate, omnem quantumvis minimam usuram universim vetitam pronunciavit . . . Dicere autem, Summos Pontifices, et Concilia praedicti textus verum, et genuinum sensum non esse assecuta, quod aliquos mussitare non puduit, temerarium, et fere haereticum est.* Avvertasi a quelle ultime parole: *Temerarium, et fere haereticum est.*

V. Cosa in fine proibita dall' istessa legge naturale, mentre, come discorre il lodato S. Tommaso *l. cit.*, trattandosi di cose, che si consumano coll' uso, il loro uso non distinguesi dal dominio; onde dandosi ad alcuno l'uso di tali cose, sèn da loro, nè può non darsene nel tempo stesso il dominio. Quindi siegue, che se oltre la cosa stessa si domandi un che dippiù pe 'l loro uso, o vendesi, dice il S. Dottore, quel, che non esiste, l' uso cioè di tali cose, che non esiste separamente dal loro dominio, o la stessa cosa si vuol due volte, 1.° cioè nella reddizione della sorte, e 2.°, benchè parzialmente, in quel dippiù, che esiggesi oltre la sorte. Or l' uno, e l' altro è contro il Dritto naturale istesso: Il vendere cioè quel, che non esiste, come è evidente. E così anche il volere la stessa cosa due volte, essendo l' istesso, che voler più di quel, che si diedè, il che non fu la cosa, e l'uso della medesima, ma la sola cosa, come indistinta,

ed inseparabile dall' uso : Ecco dunque il dippiù oltre la sorte vietato ancora dall' istessa legge naturale. Odiamo però l' istesso S. Dottore : *In illis rebus , quarum usus est consumptio, non est aliud usus rei , quam ipsa res ; unde cuicumque conceditur usus talium rerum , conceditur etiam ipsarum rerum dominium , et e converso. Cum ergo aliquis pecuniam mutuat sub hoc pacto, quod restituatur sibi pecunia integra, et ulterius pro usu pecuniae vult certum pretium habere , manifestum est , quod vendit seorsum usum pecuniae , et ipsam pecuniae substantiam ; unde vel vendit id , quod non est , vel vendit idem bis. Et eadem ratio est de omnibus aliis rebus, quarum substantia per usum consumitur (l. cit.).*

Quel , che inoltre ne' contratti toglie l' eguaglianza tra i contraenti , rende ingiusto il contratto; dal che appunto la giustizia fu detta equità, perchè *quod non est aequum, nec justum.* Or nel mutuo che che pretendasi oltre la sorte per ragione del mutuo toglie tra i contraenti l'eguaglianza, venendo il mutuatario obbligato a render più di quel , che riceve : Che che dunque pretendasi oltre la sorte per ragione del mutuo rende ingiusto il contratto.

Come inoltre senza ingiustizia voler vendere quel, che non è proprio ? Or l'uso della cosa mutuata egli è tanto del mutuatario, non più del mutuante, quanto lo è la stessa cosa , perchè l' uno indistinto, ed inseparabile dall' altra : Come dunque senza ingiustizia voler vendere tal uso ?

Homo austerus, tollens quod non posuit, et metens quod non seminavit, ecco in fine secondo il Vangelo stesso presso S. Luca (c. 19) il carattere di un usurajo ; carattere al certo il più ributtante , e che ad ogni uomo di buon senso fa orrore. Vi sarà dunque chi no'l dica contro l' istessa legge naturale ?

Fu questa perciò in tutti i tempi, siccome scrive il prelodato Bened. XIV. , la dottrina della Chiesa Cattolica, a cui fe sempre omaggio il consenso una-

nime de' Concilj, de' Padri, e di tutti i Teologi: *Omne lucrum ex mutuo praecise ratione mutui, uti loquuntur Theologi, hoc est lucri cessantis, damni emergentis, aliove titulo extrinseco remoto, usurarium, atque omni jure, naturali scilicet, Divino, et Ecclesiastico illicitum esse, perpetua fuit, et est Catholicae Ecclesiae doctrina, omnium Conciliorum, Patrum, et Theologorum unanimi consensione firmata (lib.7. De Syn. c. 47).*

VI. Esposta intanto la dottrina della Chiesa sul mutuo, e l' usura, rilevasi chiaro primieramente, quanto debba dirsi frivola in linea di onestà, e giustizia la distinzione, che fra giri di parole fa il Signor Canonico in *mutuo non gratuito*, il lucro dal quale egli chiama *fenore*, e pronunzia impudentemente lecito, e giusto: e *mutuo gratuito*, il lucro dal quale dice esser l' *usura* vietata, ed illecita (§. 6. *pag.* 10.). Distinzione non solo non mai usata, ma la più frivola, quasi l' uomo col suo capriccio potesse cambiar la natura delle cose, e render lecito quel, che di sua natura è illecito. Or tale appunto è quel lucro, che pattuiscasi, o pretendasi oltre la sorte dal prestito di cose, che si consumano coll' uso; e tale per legge e Canonica, e Divina, e Naturale istessa, meno che quando abbiasi alcun titolo estrinseco al mutuo, traendosi allora quel lucro dal mutuo, non già *vi mutui*, ma per quel titolo estrinseco al mutuo: Qual distinzione dunque più frivola? Sì frivola, come se alcuno distinguesse tra simonia illecita, e lecita, mentre la simonia di sua natura è illecita; ovvero tra furto ingiusto, e giusto, mentre il furto di sua natura importa ingiustizia. Or anche il mutuo, per esser lecito, e giusto, deve essere secondo tutte le leggi, e Canonica cioè, e Divina, e Naturale istessa, del tutto gratuito: Come dunque poter distinguerlo in linea di onestà, e giustizia in mutuo gratuito, e non gratuito?

Ecco il ritrovato bizzarro, col quale pretende il

Signor Canonico di aver conciliate *le discordanti opinioni sul prestito della moneta;* quasi la dottrina, come dicevamo sul principio, che pronunzia illecito, ed ingiusto qualunque lucro dal mutuo in forza del mutuo, non fosse più, che semplice, e mera opinione, mentre fu sempre, ed è la dottrina della Chiesa: ritrovato in analisi consistente in questo, che nel dare il mutuo faccia il mutuante sentire al mutuatario: *Amico, io non voglio far mutuo gratuito, ma non gratuito; e perciò se vuoi il mio denaro a mutuo, io voglio il tanto per cento.* Così facendo, egli dice, quel tanto per cento sarà lecito, e giusto. Or bene. E sta a Voi primieramente nel dare a mutuo di fare il mutuo *non gratuito*, mentre tutte le leggi comandano, che il mutuo sia gratuito, e proibiscono, che sia non gratuito: sta ciò a voi, come se foste senza legge, o superiore alla legge? E dove inoltre sarebbero mai stati, o sarebbero nel Mondo usurai? *Re sustulit, oratione reliquit Deos*, di Epicuro scrisse Tullio (De Nat. Deor. l. 1.). *Re sustulit, oratione reliquit* le usure, possiamo noi dire del Signor Canonico, imperocchè fuvvi mai, o vi è tra gli usurai chi nel dare a mutuo non avesse convenuto, o non convenga col mutuatario sull' interesse oltre la sorte? Or tanto basta secondo il Signor Canonico, acciò l' interesse convenuto oltre la sorte fosse senza macchia di usura: Tutti dunque i Canoni, che condannarono l' usura, e colpirono gli usurai con pene gravissime; condannarono, e colpirono il nulla, una chimera, un fantasma: Ecco bandite dal Mondo le usure: Ecco mandati al Paradiso tutti gli usurai, giudicati finora indegni de' Sacramenti, e mandati a Diavolo: *Re sustulit, oratione reliquit Deos* Epicuro: *Re sustulit, oratione reliquit* le usure il Signor Canonico.

VII. Odiamo però quali siano le sue prove. Dice adunque primieramente, che *fenore*, ed *usura* sono, e debbono considerarsi, come cose distinte; e 'l pri-

o giudicarsi lecito, e giusto, l'altra solamente no, allegando a tal proposito nel cit.§.6.pag.10. e Nonnio, e Plauto nell'Asinaria. Se questi nondimeno, e forse anche qualche altro antico, l'ebbero per cose distinte, ordinariamente però furon sempre vocaboli sinonimi a significar l'usura vietata. Così nel Deuteronomio *c. 23. v. 19.*, ove Iddio al suo popolo: *Non foenerabis fratri tuo ad usuram . . . sed alieno*; nel qual luogo che vietava Iddio, se non il dare a mutuo, col pretendere per il mutuo un che dippiù della sorte? Ove anche è da avvertirsi, che secondo non pochi ben periti della lingua Ebraica devesi leggere, non già *sed alieno*, ma *nec alieno*: anche perchè non può intendersi, come Iddio permettesse al suo popolo di usureggiare cogli stranieri, mentre presso Ezecchiele, come fu osservato nel §. IV., lo chiama indistintamente, ed universalmente detestabile rispetto a tutti, e similmente detestabile, che l'idolatria, e l'adulterio. Se pur non vogliamo dire con S. Ambrogio *l.1. de Tob. c. 15*: *Quis, tunc alienigena, nisi Amalech, nisi Amorrhaeus, nisi hostis? Ibi, inquit, usuram exige. Cui enim jure inferuntur arma, huic legitime indicuntur usurae . . . . Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere*. Così anche per sinonimi e *fenore*, ed *usura* prendonsi nell'Ecclesiastico *c. 19. v. 10.*, ove dicesi, che molti astengonsi dal fenerare, non perchè conoscono la nequizia del fenore, ma pe 'l timore di perdere l'istessa sorte, coll'esserne poi frodati dall'impuntualità del mutuatario: *Multi non causa nequitiae non foenerati sunt, sed fraudari gratis metuerunt*. E così anche in qualche altro luogo, che potrebbe recarsi da' Divini Oracoli; e solo nell' Ecclesiastico *c. 29. v. 2.*, ove dicesi: *Foenerare proximo tuo in tempore necessitatis illius*, vien preso il fenore a significare il mutuo gratuito, come il Duhamel rileva dal Testo Greco, e come anche rilevasi dalle parole del contesto: *In tempore necessitatis illius*,

nel qual caso pretender dal mutuatario interesse oltre la sorte, gli stessi Protestanti, e'l Canonico istesso §. *14. pag. 40*, riprovano, come inumanità.

Nè solo ne' libri Santi *fenore*, ed *usura* prendonsi sempre ordinariamente, come vocaboli sinonimi, ma come sinonimi prendonsi anche e da Tullio *l. de amicitia*, ove scrive contro l' usura: *Non enim beneficium foeneratur*: E da Seneca *l. 7. de benefic. c. 10*, ove: *Quid foenus, et Calendarium, et usura, nisi humanae cupiditatis extra naturam quaesita nomina?* E da Varrone *l. 1 de re rustic.*, ove scrive de' Romani, che coloro, i quali avevano furato, erano condannati a rendere il doppio; i feneratori all' incontro a rendere il quadruplo.

VIII. Seguiamo però ad udire il Signor Canonico in provare la sua erronea dottrina. Convenendosi, dice, l' interesse pe 'l prestito, abbenchè senza alcuno de' sopradetti titoli estrinseci al prestito, il contratto allora diviene di locazione del denaro (§.15. *pag. 44.*); nella guisa appunto, aveva detto prima di lui l'Abbate Genovese nella sua *Diceosina*, che il commodato, benchè di sua natura contratto benefico, può trasmutarsi in affitto. Essendo in somma e 'l mutuo, e 'l commodato contratti benefici, nè essendo noi sempre obbligati a beneficare, quindi siccome posso darti a fitto quel, che tu vuoi prestato, così posso venderti l'uso del mio denaro. Ecco però confuse le cose più differenti, quasi cioè la natura delle cose, che si danno a locazione, e la natura di quelle, che si danno a mutuo, fosse la stessa. Or ella è sì differente, quanto differisce ciò, che coll' uso non consumasi, e ciò, che consumasi coll' uso: ciò, di che nel darsi l' uso, può ritenersene il dominio, perchè l' uno separabile dall' altro; e ciò, di che nel darsi l' uso, non può ritenersene il dominio, perchè l' uno dall' altro indistinto, ed inseparabile. Il che posto, si può benissimo nella locazione patteggiare un tanto per l' uso della cosa, che locasi, si

perchè nella locazione si dà a fruire quel, che non consumasi coll'uso, onde distinguendosi l'uso della cosa dal dominio della medesima, si può dal locatore ritenersene il dominio, e venderne l'uso; sì perchè nella locazione, se perisce la cosa, meno che se perisca per colpa del locatario, perisce al locatore, che ne è il padrone: laddove nel mutuo, nè l'uso della cosa data a mutuo distinguesi dal dominio; nè, se perisce, perisce al mutuante, ma al mutuatario, divenutone padrone; dal che appunto fu detto tal contratto di *mutuo*, perchè *ita a me tibi datur*, *ut ex meo tuum fiat* (*l. 3 Inst. tit. 16.*): Chi non vede dunque il paralogismo? Solo chi acciecato dall'interesse voglia dir sempre: *Non persuadebis*, *etiamsi persuaseris*.

IX. Ma ecco il Signor Canonico spropositare anche più, per la smania di persuadere a' leggitori la sua Omonia Danizonica; e propriamente ove dice nel §. 10. *pag.* 30., che col mutuo cambiandosi la moneta *presente* colla *futura*, è questo un titolo, che ben merita compenso. Or chi non vede esser questa la proposizione 41. condannata da Innocenzo XI? Eccola: *Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, et nullus sit, qui non majoris faciat pecuniam praesentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuatario exigere, et eo titulo ab usura excusari.* Il che importando in equivalenza quanto aggiunge nel §. 17. *pag.* 56., *e segu.*, che col mutuo cambiasi *il jus in re* col *jus ad rem*, la *proprietà* col *credito*, l'*azion reale* coll'*azion personale*, oltre le sofferenze nojosissime, a cui il mutuante non di rado va soggetto, per riavere quel, che diè a mutuo; tutto ciò in somma importando in equivalenza, che ognuno ha più in pregio il denaro nel proprio scrigno, che non già presso il mutuatario quando lo renderà: deve al certo bastare ad un figlio della Chiesa, per rigettare sdegnosamente tutti cotesti arzigogoli, l'essere stati proscritti dalla Sede della verità, dagli Oracoli del

Vaticano, da chi fa in Terra le veci di Gesù Cristo.

Vogliamo però anche aggiungere, onde far conoscere al Signor Canonico, quanto questo Achille (com' egli lo chiama) del suo errore, sia debole, 1.°, che tutti i detti arzigogoli non indeboliscon punto le prove recate contro l' usura dal Dritto e Canonico, e Divino, e Naturale istesso. Restan dunque le prove in contrario nel loro valore. 2.° ch' essi provano soltanto, che il mutuo è un benefizio, che si fa al prossimo; a beneficare il quale siamo invitati, ed anche alle volte obbligati dalla stessa legge naturale: *Hominibus prodesse Natura jubet*, scrisse anche un Gentile, qual era Seneca (*De vita beata c.24.*). Or, come dicevamo altra volta con Tullio, *Beneficium non foeneratur.* 3.° che per tutto ciò, non essendo il prossimo in necessità, che obblighi al mutuo, il mutuo allora è sol di consiglio; salvo sempre però, che il mutuo gli sia dato gratuitamente, secondo il precetto Divino: *Mutuum date, nihil inde sperantes.* Quindi dicevamo ancora altra volta con S. Tommaso: *Dare mutuum non semper tenetur homo; et ideo quantum ad hoc ponitur inter consilia. Sed quod homo lucrum ex mutuo non quaerat, hoc cadit sub ratione praecepti (2. 2. qu. 78. art.1. ad 4.)*. 4.° finalmente, che se fossero giusto titolo di qualche compenso oltre la sorte, si avrebbe sempre un tal titolo in qualunque mutuo; nè mai in alcuno mancherebbe, onde nella reddizione della sorte trar lucro dal mutuo *solius vi mutui.* Or questo fu dichiarato falso, e solennemente riprovato dal più volte lodato Bened. XIV. nella sua Bolla *Vix pervenit*, ove distintamente avverte, *falso sibi quemquam, ac nonnisi temere persuasurum, reperiri semper, ac praesto ubique esse una cum mutuo titulos alios legitimos, quorum praesidio, quotiescumque pecunia, frumentum, aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum ultra sortem integram, salvamque recipere.*

X. Restava al Signor Canonico mettersi anche al-

l' ombra dell' autorità. Eccolo dunque allegar primieramente l' autorità delle leggi Civili, §.*8. pag. 18.*; fra le quali anche quella del Codice delle nostre leggi *parte 1. art. 1777.*, ove: *È permessa la stipulazione degl'interessi nel semplice mutuo, sia di denaro, sia di derrate, e di altre cose mobili.* Che risponderemo? Risponda per noi S. Tommaso: *Quandoque jus positivum permittit aliquid dispensative, non quia sit justum id fieri, sed ne Communitas majus incommodum patiatur (2. 2. qu. 3. dist. 4. ad 5).* Lo vuol più chiaro? Eccolo: *Jus Civile usuras tolerat, non quasi existimans esse secundum justitiam* (lo senta), *sed ne impediantur utilitates multorum (2. 2. qu. 78. art. 1.).*

All' autorità delle leggi civili aggiunge e quella di S. Gregorio Vescovo di Tours, e quella di S. Giovan Crisostomo §.8 *pag.*19. Fa egli dire però ad amendue tutt' altro da quel, che dissero, non importando altro le loro parole, se non soio, che possono esservi delle usure legittime. Or ciò chi lo niega? Tali son quelle, che si esiggono per titoli estrinseci al mutuo; e tali ancora quelle, che traggonsi dal denaro impiegato ad annuo censo, sia questo, come i Teologi distinguono, o riservativo, o consegnativo, o vitalizio: delle quali ultime sembra più verisimilmente, ch'eglino parlano. Parlano in fatti l'uno, e l' altro di denaro ammortizzato, nel che principalmente il censo distinguesi dal mutuo; mentre in questo il capitale dee dopo qualche tempo restituirsi al mutuante; in quello il capitale *fit demortuum*, come parlano i Professori della scienza morale, e solo si ha dritto dal censuante all'annuo canone, non più al capitale, purchè il canone venga annualmente sodisfatto. Il testo per verità di S. Bernardino da Siena, recato in seguito dal Canonico: *Quamvis pecunia non valeat plus, quam seipsa, tamen ex utentis industria aliquem valorem acquirit. Ideo ille usus, seu facultas utendi, potest ab*

eo, *cujus ille usus est*; *legitime vendi* (*T.1.ser.34.*), egli è alquanto oscuro. Dalle parole però *facultas utendi* a sufficienza rilevasi, ch' egli ciò dice nel caso, che il mutuante prenda su di se il pericolo del denaro. Or bene allora l' uso del denaro *potest legitime vendi*, cambiando allora il contratto la natura di *mutuo*, di cui è proprio, che il pericolo del denaro vada a conto del mutuatario. Che se in fine nelle parole di tutti e tre pur rimane qualche oscurità, è da riflettersi, che il rigor Teologico, con cui si è preso ad esprimere le dottrine della Chiesa, è stato dopo sorti gli errori, che le attaccavano: il che a tempo de' mentovati Santi non aveva luogo nella materia, di cui parliamo.

Fa poi meraviglia, che avvalgasi ancora in favore della sua dottrina del Salmasio §.*cit.pag.19.*, Scrittore Eterodosso, e partigiano delle usure; al quale avrebbe potuto, onde far maggiormente onore alla sua dottrina, aggiungere e Calvino, e Molineo, e Barbeyrac, e Boemero, ed altri Protestanti, sostenitori del pari delle usure contro la dottrina della Chiesa. Sian tutti suoi cotesti Galantuomini. Non fa però meraviglia soltanto, ma è affatto intolerabile, che ponga la sua erronea dottrina sotto l'ombra dell'istesso immortal Pontefice Bened.XIV., facendo uso a suo favore della più volte lodata Bolla *Vix pervenit*, colla quale quel gran Pontefice non lasciò luogo nè alle usure, nè agli Usurài, ove trincierarsi. Odiamo però le sue bizzarrie.

XI. Abusando egli dunque primieramente di quelle parole della Bolla: *Neminem latere potest, quod multis in casibus tenetur homo simplici, ac nudo mutuo alteri succurrere*; dunque, dice, non essendo tenuto a soccorrerlo col semplice, e nudo mutuo, può dal mutuo esigger altro sopra la sorte. Così nel §. *44.pag.41.*. Che altro è questo però, che voler corrompere la dottrina del Pontefice? Che dice Egli? Non dice già, che siamo tenuti in molti casi di soccorrere il prossimo *mutuo gratuito*, quasi potesse

darsi in linea di onestà, e di giustizia *mutuo non gratuito*, meno che se abbiasi dal mutuante alcun titolo estrinseco al mutuo, ma dice *simplici, ac nudo mutuo*. Or dall'essere tenuti a soccorrerlo alle volte col nudo, e semplice mutuo non siegue, che negli altri casi possiamo dargli il mutuo, a patto, e col gravarlo per ragion del mutuo di renderci altro dippiù sopra la sorte, ch'è appunto il mutuo non gratuito del Signor Canonico, essendo ciò vietato gravissimamente da tutte le leggi; ma siegue solo, che eccetto i casi, in cui siamo tenuti a soccorrerlo col nudo, e semplice mutuo, possiamo negli altri casi cercargli il pegno in assicurazione del mutuo, che gli facciamo; altre volte soccorrerlo, conducendone le opere, ossia le fatiche, *mercede constituta*; altre volte, comprandone le derrate, o altri oggetti di valore, ch'egli abbia, ecc.; modi tutti, con cui allora soccorriamo il prossimo, non però col nudo, e semplice mutuo, ma altrimenti. Ecco il senso delle parole del Pontefice.

Abusando inoltre di quelle altre parole della Bolla: *Neque item negatur, posse multoties pecuniam ab unoquoque suam per alios diversae prorsus naturae a mutui natura contractus recte collocari, et impendi, sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam, et negotiationem exercendam, honestaque indidem lucra percipienda:* Dunque, dice, *non vi è legge, che mi nieghi la libertà di far sulla cosa mia quel contratto, che meglio mi aggrada.* Così *nel* §.*15. pag.47.*. Sì, purchè giusto; qual non è, come fu provato, alcun mutuo non gratuito, quando non abbiasi dal mutuante alcun titolo estrinseco al mutuo. Chi niega dunque, o può niegare, che benissimo può ognuno impiegare il suo denaro in compre di fondi, in acquisti di censi, in negoziati e marittimi, ed anche di terra, prendendo a conto proprio il pericolo del capitale*: e così in altri, ed al-

* Che quando il denaro si da a negoziarlo, e 'l mu-

tri modi ancora tutti onesti, e giusti? Anche però impiegarlo, come sostiene il Signor Canonico, a mutuo

---

tuante prende a conto proprio il pericolo del denaro, possa in tal caso convenire col mutuatario di ricever sopra la sorte altro dippiù, è sentenza comune, e chiaro 1.° dacchè, prendendo il mutuante a conto proprio il pericolo del denaro, il contratto allora, come fu detto, non è di mutuo, essendo proprio del mutuo, che il pericolo del denaro vada a conto del mutuatario, che col ricevere il mutuo ne divenne il padrone. 2.° dacchè il prendere sopra di se il pericolo del denaro egli è un carico sì degno di prezzo, e quindi di compenso sopra la sorte, che, come lasciò scritto Tacito, pochi son quelli, i quali lo vogliono sopra di se: *Periculum pauci sumunt* (*l.3.Hist.*). 3.° finalmente dal C. *Naviganti*, ove il Sommo Pontefice Greg. IX., di cui è tal Decretale, così dichiarò: *Naviganti, vel eunti ad nundinas, certam mutuans pecuniae quantitatem, pro eo quod suscepit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius non est censendus*; mentre, come avvertono comunemente i Dottori presso il Liguori (Th. Mor. lib. 3. n. 765.), sebbene nella Decretale leggasi *usurarius est censendus*, deve questo però attribuirsi ad errore degli Amanuensi in tralasciare il *non*, soggiungendo il Pontefice immediatamente: *Ille quoque, qui dat decem solidos, ut totidem sibi grani, vini, vel olei mensurae reddantur, quae licet plus valeant, utrum tamen plus, vel minus solutionis tempore fuerint valiturae, verisimiliter dubitatur, non debet ex hoc usurarius reputari.* Or chi non vede, che se nella parte antecedente non fosse stato tralasciato il *non* per errore degli Amanuensi, avrebbe dovuto soggiungere il Pontefice non già *Ille quoque*, ma *Ille e contrario*? Dal qual Capo *Naviganti* vien confermato ancora sempre, e poi sempre maggiormente, che se nel mutuo va sempre il pericolo del denaro a conto del mutuatario, nulla può convenirsi sopra la sorte per ragion del mutuo senza colpa di usura.

non gratuito , cioè ad interesse , senz' alcun titolo estrinseco al mutuo ? Questo poi no, senza rinunziare ad esser figlio della Chiesa , e poi tenuto a restituire quanto siasi preso oltre la sorte fino all' ultimo obolo.

Abusando in fine di quelle altre parole della Bolla : *Contra mutui legem , quae necessario in dati , atque redditi aequalitate versatur , agere ille convincitur quisquis , eadem aequalitate semel posita , plus aliquid a quolibet vi mutui ipsius , cui per aequale jam satis est factum , exigere adhuc non veretur*: pecca dunque , Egli dice , *contro la legge del mutuo chi da principio istituisce il prestito gratuito* , e poi esigga dippiù oltre la sorte ; non però chi da principio l' abbia istituito *non gratuito* , e poi esigga il convenuto interesse. Così a dir breve *nel §.16.pag.53.*. Quì sì, che il Canonico per la smania di persuadere il suo errore, non sol che sforzasi di sparger tenebre sulla luce , ma vuol far dire al Pontefice quel , che non mai disse , e l' opposto ancora di quel , che dice. *Quel , che non mai disse* , imperocchè ove mai, in qual luogo , in qual linea della sua Bolla , anzi delle altre sue Opere , insegnò , che in linea di onestà , e giustizia possa istituirsi *mutuo gratuito*, e *mutuo non gratuito ;* e che nel primo caso non possa pattuirsi interesse oltre la sorte ; nel secondo caso benissimo? Nè solo fa dirgli quel che non mai disse , ma *l' opposto ancora di quel , che dice*, mentre ecco le parole del gran Pontefice nella Bolla : Consistendo, Egli dice , la giustizia del mutuo *in dati, atque redditi aequalitate*, nell'eguaglianza cioè di quel , che si diè , e quel, che si rende, stabilita perciò , qual punto fisso, cotesta eguaglianza, che la ragione del mutuo necessariamente impone , *aequalitate semel posita*, chiaro è sino alla convizione , che pecca contro la legge del mutuo chiunque ardisca esigger da chicchesia per motivo del mutuo che che dippiù oltre la sorte: *Quisquis a quolibet plus aliquid vi mutui ipsius exige-*

re adhuc non veretur. Obbligato perciò, se abbia ardito farlo, a restituire quel dippiù dall' istessa giustizia, che i Teologi dinominano commutativa: *Proindeque, si acceperit, restituendo erit obnoxius ex ejus obligatione justitiae, quam commutativam appellant*. Ecco la dottrina, che col suo infallibile Magistero propone a' fedeli da seguire; dottrina sì opposta ai vaneggiamenti del Canonico, quanto la luce alle tenebre.

XII. Concludiamo pertanto colla dottrina della Chiesa dichiarata dal più volte lodato Pontefice Bened. XIV. in quell' aurea Bolla. Ella è, che nel contratto del mutuo, diasi egli pure al povero, o al ricco; diasi pure *ad consumptionem*, o *ad negotiationem*, a provveder cioè al bisogno del mutuatario, o acciò vantaggi le sue fortune con lucrosissima negoziazione; diasi pure ad un interesse smoderato, e grande, o moderato, e picciolo: se però non abbiasi dal mutuante alcun titolo estrinseco al mutuo, che renda lecito qualche lucro compensativo di tal titolo, non può nè pattuirsi, nè esiggersi altro sopra la sorte per ragion del mutuo senza incorrer la macchia, e 'l reato dell' usura: *Neque vero ad istam labem purgandam ullum arcessiri subsidium poterit, vel ex eo quod id lucrum non excedens, et nimium, sed moderatum, non magnum, sed exiguum sit: vel ex eo quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper, sed dives existat; nec datam sibi mutuo summam relicturus sit otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas utilissime sit impensurus*. È questa la dottrina della Chiesa: alla quale chi non renda omaggio con piena sommessione, ed obbedienza, egli non è figlio della Chiesa; e come tale, non è in istato di salute, ma in istato di perdizione.

Nè questo, benchè d'infinito momento, è il tutto; aggiungendosi, che volendo alcuno accrescer le proprie sostanze con usureggiare, il misero, dice lo Spirito Santo nell' Ecclesiastico, *aliis congregat, et in*

bonis illius alius luxuriabitur (*cap*. 24.): Le ricchezze cioè acquistate in tal modo non dureranno no in sua Casa, ma passeranno col tempo in Casa altrui. Il che stato anche confermato in tutti i tempi dall' esperienza, persuadetevi, lasciò scritto Isocrate, benchè Gentile, che i beni mal acquistati non accresceranno no le vostre ricchezze, ma i vostri pericoli: *Injusta lucra ne existimate auctura esse divitias, sed periculum allatura* (orat. ad Nicoclem.). Verità inoltre, a cui facendo eco il Moral Filosofo, le facoltà mal acquistate, lasciò scritto anch' egli, rare volte giungono alla terza generazione: *De male partis vix gaudet tertius haeres* (*Senec. in Medea act*.2.).

GIOVAN CAMILLO RIPOLI,

RETTORE MAGGIORE, E SUPERIORE GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE.

Essendo stata per nostra commissione ponderata, ed approvata la Dissertazione del P. D. Biagio Panzuti della nostra Congregazione, in confutazione dell' Opuscolo del Canonico Muzj, intitolato *Omonia Danizonica*, ecc., diamo al medesimo facoltà di pubblicarla colle stampe, se così anche sembrerà a coloro, a cui appartiene. Dato dal nostro Collegio di Napoli il dì 4. Settembre 1843.

GIOVAN CAMILLO RIPOLI, Rettor Maggiore, e Superiore Generale della Cong. del SS. Red.

GIOVAN GIUSEPPE SABELLI del SS. Red. Segret.

PRESIDENZA

DELLA

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDJ ,

e della

Giunta di Pubblica Istruzione.

Vista la dimanda del Tipografo Raffaele Miranda, il quale desidera di stampare l'operetta del P. D. Biagio Panzuti intitolata: *Dissertazione ecc., in confutazione dell' Opuscolo ecc., intitolato: Omonia danizonica, ovvero la concordanza delle discordanti opinioni sul prestito della moneta ec.*

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Monsignor D. Angelo Antonio Scotti,

Si permette che la suindicata operetta si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso; che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser la impressione uniforme all' originale approvato.

Napoli 16 Settembre 1843.

Il Consultore Presidente
ARCIVESCOVO DI SELEUCIA

Pel Segretario Generale, e Membro della Giunta
L' AGGIUNTA PIETRO CALANDRELLI.